REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott.ssa Donatella Scandurra	Consigliere
dott. Antonio Palazzo	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60710** del registro di segreteria, promosso da:

xxx

xxxx ivi residente,

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16

appellante

- **Ministero della difesa,** in persona del ministro p.t., Direzione generale della previdenza militare e della leva, I reparto, 4^ divisione, pec previmil@postacert.dofesa.it

appellato

avverso

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

la sentenza n. n. 61/2022 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, depositata il 21.03.2022 e non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza del 9 luglio 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, l'avv. Massimo Silvestri, su delega scritta dell'avv. Bonaiuti per l'appellante, e il Ten. col. Roberto Sulli.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 61/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante in riassunzione, in seguito alla sentenza pronunciata dalla Seconda Sezione Centrale di Appello n. 94/2019, depositata il 28.3.2019, in riforma della sentenza n. 37/2017 della Sezione Giurisdizionale per la Calabria.

Il ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento e la dichiarazione della dipendenza dal servizio dell'infermità rappresentata con *"il riconoscimento e la dichiarazione del diritto dello stesso alla pensione privilegiata vitalizia quantomeno di 6^ categoria Tab. A dalla data del congedo, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti"* o, in subordine, che venisse richiesto parere a CTU e, in ulteriore subordine, la rimessione degli atti all'amministrazione della Difesa *"per l'ulteriore corso del relativo procedimento pensionistico affinché provveda ora per allora sul merito della domanda"*.

Era rappresentato che, quale militare in congedo, alle armi dal 17 ottobre 1973 al 17/12/1974, per fine ferma, in data 24/10/1973 era ricoverato all'O.M. di Bari, dove veniva dimesso il 27/10/1974 idoneo al servizio militare con la

diagnosi *"Lievi note radiologiche di gastroduodenite"* e nel relativo foglio di proposta di invio in Osservazione del Comando Servizio Sanitario era riportato che l'infermità - diagnosticata come sospetta ulcera duodenale - allo stato degli atti risultava non dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente rappresentava che il 20 novembre 1973 era giunto alla scuola telecomunicazioni FFA ed era successivamente ricoverato dal 07/01/1974 al 09/01/1974 all'O.M. di Genova, nonché il 31/10/1974 all'O.M. di Udine per ulcera duodenale essendone dimesso il 05/11/1974 al Corpo in osservazione e con il giudizio medico legale che *"l'infermità allo stato degli atti NON dipende da causa di servizio"*.

Su tali presupposti, il ricorrente riferiva di aver chiesto, con istanza del 29.2.2012, la concessione di pensione privilegiata ordinaria per l'infermità da intendersi anche quale sollecito rispetto alla relativa procedura amministrativa e che, a seguito dell'istanza, la C.M.O. di Messina aveva sottoposto il militare in congedo ad accertamento sanitario, rendendo il verbale il xxx xxx con giudizio diagnostico *"esiti di gastroresezione per ulcera gastrica emorragica, ascrivibile ai fini di pensione privilegiata alla tabella A, 6^ categoria"*. Seguiva poi la nota del Ministero della Difesa del 3.3.2016, che concludeva "*la domanda in esame non può avere ulteriore corso essendo trascorso il termine di decadenza di 5 anni dal congedo*".

Su replica del ricorrente, il Ministero riteneva concluso il procedimento con la nota sopracitata e quindi era proposto il ricorso innanzi alla Corte dei conti che veniva deciso con sentenza n. 37/2017, motivava ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. 1092/1973, risultando decorsi più di cinque anni dalla cessazione del servizio.

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

Tale sentenza veniva annullata dalla Sezione Seconda Giurisdizionale di Appello Centrale con sentenza n. 94/2019, che disponeva il rinvio al primo giudice in diversa composizione per la prosecuzione nel merito ed anche per la statuizione sulle spese del grado di giudizio.

Nel giudizio di riassunzione erano disposte due CTU, una eseguita dal CML presso il Ministero della difesa e una dall'UML presso il Ministero della salute. Superate le eccezioni formulate dal ricorrente in ordine allo svolgimento delle CTU, il giudice accertava come non dipendente da causa di servizio la patologia sofferta e, pertanto, rigettava il ricorso.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il xxx, che, dopo aver ripercorso i fatti e indicato i capi di sentenza da intendersi impugnati, lamentava la "*Violazione di legge consistente in mancata, falsa cd errata applicazione degli artt. 23, 97, 166 c.g.c.. dell'art. 2 disp. att. del c.g.c.u - D.lgs. n. 174/2016 in relazione all'art. 360, 1 ^{0} comma, n. 3 c.p.c. circa la nomina del consulente tecnico. Violazione e/o riduzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e del buon andamento della P.A.*".

L'appellante, come indicato nella sentenza impugnata, aveva chiesto la revoca sia dell'ordinanza n. 67/2019 sia dell'ordinanza n. 30/2020.

Con riguardo alla prima ordinanza, il medesimo appellante motivava la richiesta di revoca con riferimento alla individuazione quale consulente del Giudice del CML in quanto il conferimento della consulenza al detto organo comporta un vulnus alle garanzie del giusto processo, non offrendo l'organo collegiale pubblico incardinato presso il dicastero della difesa e comunque composto da medici dipendenti dall'amministrazione della difesa, in fattispecie lo Stato Maggiore del Ministero della Difesa, le dovute garanzie in

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

ordine al rispetto della imparzialità e terzietà per prestare, appunto, attività in favore di una delle parti del giudizio (arg. ex art. 23 c.g.c.), ovvero il convenuto Ministero della Difesa.

Tale istanza era disattesa dal giudice di primo grado sul presupposto che fosse possibile affidare la consulenza a strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche, ipotesi diversa dalla nomina di un consulente ex art. 23 c.g.c.

Secondo l'appellante però anche nel primo caso, ai sensi dell'art. 23 c.g.c., non potrebbero nominarsi coloro che prestano attività in favore delle parti. Pertanto, risulterebbe violato quanto disposto dall'art. 2 disp. Att. del c.g.c.

Mentre in relazione all'ordinanza n. 30/2020 era stata chiesta la revoca, perché risulterebbero violati e comunque ridotti il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del ricorrente, in quanto successivamente all'inoltro della bozza del parere, la parte ricorrente aveva fatto pervenire all'UML note critiche al parere redatte dal CTP all'uopo nominato Dott. Giuseppe Rallo rappresentando come, dopo la visita per delega, non fosse stata comunicata la data di inizio delle operazioni peritali, al fine di un confronto tra consulenti, non potendosi qualificare come contraddittorio correttamente rispettato, come ritenuto dal Primo Giudice, l'interlocuzione "in differita" tra le valutazioni dell'UML e le osservazioni del CTP, i quali avrebbero dovuto invece confrontarsi direttamente e contestualmente.

Da qui la violazione anche dell'art. 24 Cost. come da ordinanza 84/2003 della Corte costituzionale.

Inoltre, la visita sarebbe stata svolta per delega senza che il delegato sapesse il motivo ed il fine della stessa, posto che in ogni caso la causalità della

formazione dell'ulcera gastrica viene ricondotta dall'organo consulente esclusivamente alla presenza dell'helicobacter pylori, senza tener conto che negli esami clinici cui il xxx si è sottoposto non è mai stata accertata la presenza del detto batterio.

Il secondo motivo d'appello era rubricato "*Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e segg. legge 1092/73, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile*".

La sentenza era censurata perché priva di motivazione, dovendo già la stessa ordinanza n. 30/2020 essere revocata in quanto foriera di un parere inevitabilmente incompleto, stante il presupposto in considerazione del fatto che la detta ordinanza aveva chiesto di indagare unicamente la causa di servizio e non anche la concausa e/o l'aggravamento.

Infatti, ai sensi dell' art. 64 del D.P.R. 1092/1973, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità si baserebbe sul rapporto di causalità, ovvero di concausalità efficiente e determinante, tenendo presente che sarebbe prevista la dipendenza da c.s. anche per patologia preesistente aggravatasi in costanza di servizio.

Sarebbero assenti quindi le relative valutazioni. Inoltre, la sentenza impugnata risentirebbe del mancato confronto di natura tecnica, dal punto di vista medico legale con conseguente travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta che si tradurrebbero in eccesso di potere, difetto di motivazione. Quindi sarebbe omessa o apparente la motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto ex art. 170 c.g.c.

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

Infatti, il giudice di primo grado avrebbe posto a fondamento della propria decisione i pareri acquisiti in corso di causa, errando nell'aver convalidato il provvedimento impugnato.

L'appellante rimarcava il fatto che in sede di consulenza, l'UML non avrebbe preso in considerazione la relazione del CTP, dott. Rallo e a ciò non avrebbe posto rimedio il giudice, restando quindi la stessa non valutata ai fini della decisione.

Pertanto, la motivazione sarebbe assente, in quanto la CTU prima, e poi la sentenza, ometterebbero totalmente di confrontarsi con le puntuali argomentazioni tecniche del consulente tecnico del ricorrente, né quelle offerte in controdeduzione alla bozza del parere, né quella successiva al parere definitivo.

Era richiamata giurisprudenza, tesa a dimostrare che ricorrerebbe un vizio sotto il declinato profilo la fattispecie della motivazione apparente e/o inesistente su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, che imporrebbe l'annullamento della sentenza, con la rimessione al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito.

In conclusione l'appellante chiedeva: «*ritenuta l'ammissibilità dell'appello, accoglierlo per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, previa istruzione della domanda ex art. 197, 2 ^{0} comma del Codice di Giustizia Contabile, riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4 ^{0} comma del Codice di Giustizia Contabile*».

3. In data 23 giugno 2025 depositava la propria memoria il Ministero della Difesa, che, dopo aver ripercorso la vicenda, riteneva inammissibile l'appello

proposto, nonché infondato.

L'ente si soffermava sulla correttezza della decisione di primo grado in ordine all'attività istruttoria relativa alle consulenze rese dal CML e dall'UML, evidenziando che non si sarebbe determinata alcuna lesione del diritto di difesa, trattandosi di organi che operano, quando nominati, come ausiliari del giudice, garantendo la gratuità del giudizio.

Peraltro, non vi sarebbe la violazione del contraddittorio, avendo il giudice di primo grado dato conto che il Ministero della salute informava le parti della visita per delega e considerava le deduzioni del CTP.

Non vi sarebbe poi alcuna violazione dell'art. 64 c.g.c., avendo il giudice di *prima cure* esaminato la relativa eccezione di controparte ed essendo i pareri motivati anche sulla concausa e sul fatto che la patologia fosse insorta prima del dell'inizio del servizio di leva.

Inoltre, le doglianze proposte si appaleserebbero come critiche alle consulenze e, in tal senso, riguarderebbero questioni di fatto, non suscettibili di essere oggetto di un'impugnazione ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

4. All'udienza del 9 luglio 2025 l'avv. Silvestri si riportava all'atto d'appello e contestava la memoria del Ministero.

Si soffermava in particolare sull'art. 23, comma 3, c.g.c. e sull'incompatibilità relativa ai consulenti nominati, che dovrebbe valere anche in caso di affidamento dell'incarico anche ad organi delle amministrazioni.

Nel merito, ribadiva che la sentenza sarebbe motivata *per relationem*, rifacendosi ai pareri resi, che però a loro volta sarebbero non motivati.

Il Ten. col. Sulli affermava che l'appello proposto sarebbe inammissibile riguardando questioni di fatto. In ogni caso, sarebbe stato rispettato il

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

contraddittorio in primo grado e, quindi, l'appello sarebbe infondato. Con riguardo alla possibilità di chiedere il parere medico legale al CML ribadiva che ormai sul punto vi era giurisprudenza favorevole.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta il fatto che in primo grado aveva chiesto la revoca delle ordinanze n. 67/2019 e 30/2020. In relazione alla prima affermava essere stata conferita la consulenza al CML, incardinato presso il Ministero della difesa, e, quindi, in assenza di garanzie del giusto procedimento.

Non era condivisa la motivazione del primo giudice, che differenziava ai sensi dell'art. 97 c.g.c. la consulenza affidata ai privati da quella affidata a strutture ed organismi tecnici della p.a. Anche in questo caso non potrebbero essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. E risulterebbe violato l'art 2 disp. Att. del c.g.c., secondo il quale le funzioni di consulente tecnico dovrebbero essere affidate agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.

In relazione alla seconda consulenza, resa dall'UML, l'appellante faceva presente che, successivamente alla bozza di parere, aveva fatto pervenire note del CTP prof. Rallo, rappresentando come, dopo la visita per delega, non fosse stata comunicatala la data di inizio delle operazioni peritali, al fine di un confronto fra le parti. Non essendoci stato un confronto contestuale sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, non potendosi ritenere soddisfatto il contraddittorio medesimo con un'interlocuzione in differita tra valutazioni

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

dell'UML e osservazioni del CTP.

Peraltro, lamentava l'appellante che la visita medica era svolta per delega senza che il delegato sapesse il motivo ed il fine della stessa e, in ogni caso, la formazione dell'ulcera gastrica era attribuita dall'organo consulente alla presenza dell'Helicobacter pylori, ma nella visita per delega sarebbe stata riscontrata l'infermità in assenza di Helicobacter pylori.

Le doglianze così formulate nell'atto d'appello sono infondate.

Con riguardo al primo aspetto, ovvero l'affidamento della consulenza al CML presso il Ministero della difesa, questo Collegio ritiene di condividere e ribadire in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza sull'assenza di una violazione dell'art. 23 c.g.c. e dell'art. 2 disp. Att. del c.g.c.

Come chiarito in modo costante dalla giurisprudenza, nei giudizi pensionistici la Corte dei conti, sulla base di disposizioni di legge speciale (artt. 11 e 13 l. n. 416 del 1926; art. 2 l. n. 913 del 1980; art. 2 l. n. 658 del 1984, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 453 del 1993, conv. in l. n. 19 del 1994; art. 2 della legge n.1345 del 1961), può avvalersi normalmente - ove intenda acquisire pareri medico legali ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti - degli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione, del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della stessa Corte dei conti.

E questo non è superato dal codice di giustizia contabile. Infatti, a fronte dell'art. 2 disp. att. c.g.c., che stabilisce che i giudici affidino le funzioni di consulente tecnico *"normalmente"* agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione, vi è l'art. 23, comma 3, c.g.c. in base al quale possono

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti a strutture ed organismi di pubbliche amministrazioni.

L'avvalersi di tali organi, al pari dell'assenza delle spese di giudizio, è teso a garantire la gratuità del giudizio e quindi il suo accesso a tutti (art. 24 Cost.).

La giurisprudenza osserva che «*circa l'imparzialità di detti organi pubblici di consulenza medico legale, si è espressa la Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità costituzionale concernente proprio le norme che interessano il C.M.L. presso il Ministero della Difesa quale organo di consulenza del giudice delle pensioni.*

L'incidente di costituzionalità era stato sollevato in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per non aver il legislatore «apprestato nessun meccanismo di tutela della posizione di indipendenza e terzietà degli ufficiali chiamati a comporre la commissione medico-legale, i quali mantengono inalterato il loro rapporto di dipendenza gerarchica e piena appartenenza alla rispettiva Forza armata dalla quale provengono (Aeronautica - Esercito - Marina): tale posizione, nel caso in cui la controparte in giudizio sia ... lo stesso Ministero della Difesa, farebbe sorgere seri dubbi sulla imparzialità, indipendenza e terzietà di coloro che sono chiamati ad esprimere un parere destinato, nella quasi totalità dei casi, a determinare l'esito del giudizio nei confronti dell'amministrazione dalla quale essi dipendono».

Ebbene, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 248 del 2007, pur pronunciandosi per la manifesta inammissibilità della questione, ha osservato che "nei giudizi pensionistici il Giudice contabile ha facoltà di utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio", potendo, peraltro, rivolgersi

agli Organi di consulenza pubblici, reputati opportuni, in ragione dell'oggetto e delle parti in controversia, senza che ciò determini alcun detrimento del diritto di difesa ovvero si possa dubitare della terzietà dell'organo medico interpellato. Alla stregua di tali autorevoli approdi ermeneutici, la giurisprudenza d'appello di questa Corte ha da sempre ritenuto che "il conferimento della consulenza al C.M.L. presso il Ministero della Difesa non comporta di per sé alcun vulnus alle garanzie del giusto processo".

Difatti, "la verifica del rispetto della imparzialità e terzietà con riferimento alla consulenza va effettuata in concreto dal giudice, in relazione alla specifica fattispecie.

Spetta, infatti, al giudice il libero apprezzamento delle conclusioni espresse dal consulente tecnico; conclusioni che non hanno efficacia vincolante per lo stesso giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata" (v. Corte conti, Sezione di appello per la Regione siciliana, n. 43/2023; id. n. 132/2022; Sez. I/A, n.66/2020 e n.9/2021; Sez. II/A n. 687/2018 e n. 675/2015).

Contrariamente a quanto suggestivamente dedotto dall'appellante, il Collegio Medico-Legale incaricato non presta attività in favore di alcuna delle parti del giudizio, né viene ad operare nell'interesse del Ministero della Difesa o di altra P.A. coinvolta nella controversia: lo stesso agisce esclusivamente come Organo ausiliario del Giudice, in quanto composto da soggetti dotati di specifica ed elevata qualificazione professionale, e, quindi, in funzione della tutela dell'interesse generale alla corretta ed efficiente

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

amministrazione della giustizia ed, ovviamente, con l'obbligo di osservanza dei doveri normativamente correlati a tale delicato compito.

D'altro canto, in base al combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 97, comma 1, del codice della giustizia contabile, la normativa sull'incompatibilità è concretamente invocabile soltanto ove sia stato nominato consulente tecnico uno specifico soggetto e non quando l'effettuazione degli accertamenti medico-legali sia stata demandata ad un Organo collegiale, genericamente indicato.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 21.1.2014- Placì vs Italia) non ha affatto affermato che l'affidamento, da parte del Giudice, di una consulenza al Collegio medico-legale presso il Ministero della Difesa (o ad altro Organo collegiale tecnico operante presso una P.A.), in un giudizio in cui sia parte un militare od un ex militare (od un altro dipendente pubblico), determini, di per sé, una violazione dei principi di cui all'art. 6 della C.E.D.U., non potendo darsi apoditticamente per scontata la carenza d'imparzialità di tale Organo, dovendosene, invece, valutare l'operato nel caso concreto, unitamente alla verifica dell'effettiva possibilità, da parte del Giudice, di esercitare, nell'ambito del contraddittorio tra le parti, le proprie facoltà di riesame critico dell'elaborato peritale» (Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024, nello stesso senso fra le altre Sez. I Appello, n. 114/2021; Sez. III Appello, n. 4/2021, Sez. II Appello n. 687/2018).

Alla luce di detti principi, si ritiene possibile e senza alcun *vulnus* conferire l'incarico al CML presso il Ministero della difesa. Questo organo come altri di pubbliche amministrazioni divengono ausiliari del giudice e la norma sull'incompatibilità per coloro che hanno fornito attività per le parti in

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

giudizio non può essere invocato rispetto all'organo.

In relazione invece al secondo profilo di doglianza relativo alla mancata revoca dell'ordinanza con la quale era stata affidata la consulenza all'UML, occorre evidenziare che innanzitutto l'appellante riteneva che il contraddittorio fra le parti non fosse stato garantito «*in quanto successivamente all'inoltro della bozza del parere, la parte ricorrente ha fatto pervenire all'U.M.L. note critiche al parere redatte dal C.T.P. all'uopo nominato Dott. Giuseppe Rallo rappresentando come, dopo la visita per delega, non fosse stata comunicata la data di inizio delle operazioni peritali, al fine di un confronto tra consulenti*». Secondo l'appellante il confronto tra chi rende la consulenza e il CTP dovrebbe essere contestuale e non differito.

Tale assunto non può essere condiviso perché nell'ipotesi di consulenza resa da organismi pubblici non è necessaria la procedimentalizzazione dell'attività e, *a fortiori*, la contestualità del confronto tra il consulente indicato dal giudice e quello di parte.

Infatti, sulla procedimentalizzazione la giurisprudenza richiama quella costituzionale «*che, nell'ordinanza n. 248 del 2007, ha confermato la prospettata differenziazione tra la richiesta di parere e di accertamento a uffici sanitari pubblici, così come previsto dall'art. 2, comma 2, della l. 658 del 1984, richiamato dall'art. 1, comma 3, della l. 19 del 1994, e lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio.*

Tali mezzi istruttori sono stati entrambi mantenuti nell'articolo 97 c.g.c., il quale ha distinto il procedimento di nomina di un consulente rispetto all'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche, quale quello in trattazione. È stato già osservato, in simili fattispecie, e sul

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

solco di tale orientamento si pone la pronuncia in discussione, che la procedimentalizzazione cui si riferisce l'interessato deve ritenersi rivolta esclusivamente alla prima ipotesi, ovvero alla consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del c.g.c., nei limiti in cui lo stesso art. 97 vi fa rinvio (Sez. I App. n. 176 del 2019)» (sez. I Appello, n. 137/2021).

In ogni caso, emerge in questo giudizio che, rispetto alla relazione dell'UML del 20.01.2021 erano prodotte deduzione in data 08.02.2021 dal CTP, prof. Rallo, di cui dava atto l'UML medesimo nel parere del 15.02.2021.

Pertanto, essendo stato comunque garantito il contraddittorio fra le parti, in concreto non vi è stata alcuna compressione del diritto di difesa.

Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ammesso che le critiche alla CTU posso essere formulate addirittura dopo la conclusione del sub procedimento relativo all'espletamento della CTU. In particolare si afferma che « *Deve ritenersi che i termini previsti dell'art. 195 c.p.c., u.c., abbiano natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria e svolgano ed esauriscano, la loro funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicchè, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative nell'ambito del solo subprocedimento - sicchè il C.T.U. non dovrà depositare nel termine a lui assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni rese dalle parti tardivamente rispetto al termine alle stesse all'uopo fissato - ma non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio (Cass., ord. 8/09/2020, n. 18657).*

Reputa, infatti, il Collegio che la riforma del 2009 abbia procedimentalizzato,

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

assoggettandola a precisi termini, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere già direttamente sul contenuto della consulenza e non, tout court, la possibilità di svolgere qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio» (così Cass. Sez. un., n. 5624/2021 e nello stesso senso Cass., sez. V, n. 32965/2024).

Pertanto, alla luce di questi principi deve escludersi un *vulnus* nel contraddittorio quando, nel caso di specie, le critiche alla relazione della CTU siano presentate in fase di consulenza e di ciò si dà conto nella redazione del parere finale.

Peraltro, la possibilità che la visita medica fosse espletata per delega era prevista dall'ordinanza n. 30/2020, con la quale era disposta la consulenza da parte dell'UML. Infatti, operando l'UML a Roma delegava la visita all'Azienda Ospedaliera di Catanzaro "Pugliese – Ciaccio". E non vi sarebbe contrasto tra le risultanze della visita, la cui diagnosi era sul tipo di patologia sofferta, riportata poi nel parere medico legale dell'UML. In detto parere viene ricostruita l'eziopatogenesi dalla ulcera duodenale nella letteratura medica, indicando l'Helicobacter Pylori come principale causa della patologia di ulcera duodenale e, in assenza di tale batterio, ridimensionando il fattore di rischio correlato allo stress, a meno che non si tratti di stress elevato. Si dava atto che nel 1973 non si avesse conoscenza, dal punto di vista delle evidenze scientifiche, del ruolo patogenetico dell'infezione da H. pylori nell'ulcera duodenale e gastrica non esclude il nesso causale di questo batterio con la malattia peptica da cui era affetto il sig. Cacia.

In conclusione, il primo motivo d'appello è infondato.

2. Con riguardo al secondo motivo d'appello occorre premettere che l'art. 170

c.g.c. nei giudizi pensionistici limita l'appello ai motivi di diritto.

A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art 39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce:

«*È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni:*

- che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto;

- e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di

servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.), qualifica come "questioni di fatto", che ostano all'ammissibilità dell'appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un "motivo di diritto", pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse.

Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola di diritto applicabile all'ipotesi concreta.

Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione.

Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è quell'odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione del giudice d'appello (Cass. 6501/2013). In specie, l'appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della "inesistenza della motivazione".

Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/QM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato,

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

infatti, che il "difetto di motivazione" su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest'ultima, che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003).

Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014).

A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.

Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato non imponendo, l'art.111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004).

Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, (...) anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare", debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell'art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111, co. 6, della Cost.

In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza deve, da un lato, rispettare i canoni di sinteticità e dell'assorbenza e, dall'altro, deve essere chiara nel suo *iter* logico.

Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenuti preminenti e decisivi per la soluzione.

La motivazione può richiamare anche quanto riportato in un altro atto, purché se ne colga la sua logicità anche con riferimento agli elementi richiamati dell'atto a cui si fa rinvio.

In particolare, «*per cui, se l'atto a cui si fa rinvio è sintetico e criptico anch'esso, la motivazione della sentenza si considererà apparente; l'atto, in*

ipotesi la perizia officiata al C.M.L., deve essere poi agevolmente rintracciabile e conoscibile e non è necessario che il suo contenuto, attesi i principi di economicità e di ragionevole durata del processo, venga trascritto, salvo che la parte lo contesti ma con argomentazioni nuove (Cass. n. 11508/2016). In tal caso, vanno offerte nuove risposte, oppure va evidenziata la ragione per la quale in realtà quegli argomenti non si possono considerare nuovi (Cass. n. 13708/2015). In sostanza, la motivazione, essenziale alla funzione giurisdizionale, deve essere in grado di rendere chiaro e palese il ragionamento argomentativo, con particolare riferimento al passaggio tra l'individuazione degli elementi di fatto, assunti come rilevanti per la fattispecie, e la loro qualificazione giuridica (Corte dei conti, Sez. III centrale, 448/2009, id. Sez. I d'app., 200/2012). Il tutto tenendo a mente che devono ritenersi disattesi implicitamente tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, anche se non espressamente esaminati, risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il procedimento argomentativo seguito (Cass. n. 6759/2019), mentre il giudice non è tenuto a esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass.12123/2013). Sicché, trattandosi di giudizi di primo e unico grado su dette "questioni", salvo l'annullamento della sentenza per vizi connessi alla motivazione, nei casi in cui la stessa non rechi argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento in ordine all'accertamento dei fatti (Cass. 5171/2023, 13248/2020 e 3799/2019), l'operato del primo giudice deve massimamente, come in specie avvenuto, ispirarsi alla ricerca della verità materiale, alla quale è funzionale il rito previdenziale accolto nel codice di giustizia

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

contabile».

Dai principi sopra enunciati si evince che il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando nell'*iter* logico esposto dal giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a fondamento della decisione, ma tali vizi non possono consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove effettuato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte (così Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024).

2.1. L'appellante lamentava che la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento ai due pareri, resi dal CML e dall'UML e richiamava il fatto di aver chiesto la revoca dell'ordinanza n. 30/2020, perché sulla base dell'art. 64 DPR 1092/1973 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si fonda sul rapporto di causalità, ovvero di concausalità efficiente e determinante, potendo riscontrarsi anche per patologia preesistente aggravatasi in costanza di servizio. Nel parere reso e nella sentenza non si darebbe conto di ciò. Secondo l'appellante la sentenza di primo grado risentirebbe del mancato confronto di natura tecnica, dal punto di vista medico legale con conseguente travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifeste che si tradurrebbero in eccesso di potere.

Detta sentenza dovrebbe essere annullata per omessa o parente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto. Il giudice di primo grado condivideva il provvedimento impugnato e i pareri resi.

Ciò posto, ritiene il collegio che il motivo è infondato, quanto alla censura di

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

apparente o omessa motivazione, ed inammissibile, nella misura in cui questa censura si risolve in critiche alle valutazioni medico legali attenendo a questioni di fatto. Infatti, lo stesso appellante afferma che quanto dedotto «*impone una competa rivisitazione dei fatti così come ricostruite e poi valutati dal Giudice di prime cure…* omissis» (pag. 32 appello).

La sentenza di primo grado dà conto dell'*iter* logico seguito. Spiega come in realtà dal parere reso sia evincibile che nessuna violazione vi è stata dell'art. 64 DPR 1092/1973, perché nell'ordinanza n. 30/2020 la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio era abbastanza ampia da includere tutti gli aspetti. E si sofferma nel negare la dipendenza da causa di servizio sulle circostanze ritenute dirimenti risultanti dai pareri, per escludere che il servizio possa aver avuto un rilievo rispetto alla patologia, considerato il ricovero dopo soli 7 giorni dall'inizio del servizio di leva e la dichiarazione che la sintomatologia era insorta 5 mesi prima.

A tal riguardo si rammenta che il giudice nell'esprimere il proprio convincimento non deve far riferimento a tutte le prove agli atti del giudizio. Come reputa infatti la giurisprudenza sopra richiamata, «i*l tutto tenendo a mente che devono ritenersi disattesi implicitamente tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, anche se non espressamente esaminati, risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il procedimento argomentativo seguito (Cass. n. 6759/2019), mentre il giudice non è tenuto a esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass.12123/2013)*».

Non vi è quindi nel caso di specie un vizio *sub specie* di omessa o apparente motivazione, risultando chiare le considerazioni espresse a supporto della

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. È file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

decisione.

Vi è la riproposizione, *sub specie* del suddetto vizio, di questioni di fatto non esaminabili in questa sede.

3. In conclusione, l'appello risulta in parte infondato e in parte inammissibile.

In considerazioni della peculiarità delle questioni di natura tecnica trattate, in particolare processuali, si ritiene di compensare le spese, considerato anche che già la sentenza impugnata dava conto, quanto alle spese, della fondatezza del primo giudizio d'appello promosso.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile l'appello proposto, come nei termini spiegati in motivazione;

- spese compensate.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 9 luglio 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Carola Corrado	*Tammaro Maiello*
(firma digitale)	(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di

detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 17/07/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 17/07/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”